

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE SAN FRANCESCO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TEZZE SUL BRENTA VI VIA
NAZIONALE 92

Numero REA: VI - 376207

Codice fiscale: 04063050241

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-01-2017 - Statuto completo	2
--	---

	F.to: Pandin Anna Maria	
	F.to: Giuseppe Marangoni	
	F.to: Giuseppe Fietta Notaio (LS°)	
	ALLEGATO B) al N. 217.201 di Rep. N. 80.487 di Racc.	
	S T A T U T O	
	TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 Costituzione e denominazione - E' costituita la	
	società cooperativa sociale denominata:	
	"COOPERATIVA SOCIALE SAN FRANCESCO"	
	Art. 2 - Sede e Domicilio dei soci	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Tezze sul Brenta	
	(VI).	
	L'organo amministrativo può istituire o sopprimere,	
	succursali, agenzie e rappresentanze o unità locali	
	comunque denominate anche altrove, sia in Italia che	
	all'estero.	
	Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la so-	
	cietà, si intende a tutti gli effetti quello risultan-	
	te dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il	
	cambiamento del proprio domicilio. In mancanza	
	dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si	
	fa riferimento alla residenza anagrafica.	
	Art. 3 Durata - La Cooperativa ha durata fino al 31	
	(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà	
	essere prorogata con delibera dell'Assemblea.	

	TITOLO II: SCOPO - OGGETTO	
	Art. 4 - Scopo mutualistico	
	Lo scopo che i soci della cooperativa intendono rea-	
	lizzare, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381,	
	art. 1 lettera a), è di perseguire l'interesse genera-	
	le della comunità alla promozione umana ed alla inte-	
	grazione sociale dei cittadini attraverso la gestione	
	di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi,	
	in un autentico spirito di mutualità senza fine di	
	speculazione privata.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla ba-	
	se del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto	
	ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la	
	solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio	
	delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito co-	
	munitario, il legame con il territorio, un equilibrato	
	rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi so-	
	ciali mediante il coinvolgimento delle risorse della	
	comunità, e in special modo volontari ed enti con fi-	
	nalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo	
	- grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'au-	
	togestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fi-	
	ni speculativi tramite la gestione in forma associata	

	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizio-	
	ni economiche, sociali e professionali. Ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i	
	soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rap-	
	porto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in	
	qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di col-	
	laborazione coordinata non occasionale. Le modalità di	
	svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento ai sensi del-	
	l'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mu-	
	tualistici, gli Amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei	
	soci. In funzione della quantità e della qualità dei	
	rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve	
	essere rispettata anche nella ripartizione dei ristor-	
	ni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	con terzi.	
	La Cooperativa si propone di operare nell'ambito degli	
	scopi sociali in ossequio alle leggi Nazionali, alle	
	Leggi Regionali e comunitarie emanate ed emanande.	
	Art. 5 Oggetto Sociale	
	La cooperativa, in relazione all'attività mutualistica	

	ed ai requisiti e agli interessi dei soci, nel rispet-	
	to del principio della parità di trattamento, ha per	
	oggetto lo svolgimento di servizi socio sanitari, as-	
	sistenziali ed educativi di cui all'art. 1, lett.a)	
	della L. 381/91, a favore delle persone disabili psi-	
	co-fisici in età anche adulta ed in particolare si	
	propone di svolgere le seguenti attività:	
	- Rendere disponibile un servizio permanente di acco-	
	glienza ed affiancamento nella vita quotidiana a favo-	
	re delle persone disabili psico-fisici in età anche a-	
	dulta, con creazione di motivi di interesse;	
	- Creare le condizioni affinché gli utenti abbiano la	
	possibilità di socializzare ed esprimere pienamente le	
	proprie capacità individuali nel contesto di un am-	
	biente idoneo alle loro condizioni e alle loro possi-	
	bilità di sviluppo;	
	- Creare le condizioni per il recupero dei livelli di	
	autonomia della persona ed il sostegno alla famiglia	
	in una struttura assistenziale-educativa-riabilitativa	
	a ciclo diurno;	
	- Migliorare la qualità della persona favorendo l'in-	
	terazione e l'integrazione Sociale;	
	- Favorire lo sviluppo di attività e competenze diver-	
	se;	
	- Incrementare e mantenere i livelli di autonomia fun-	

	zionale, contrastando i processi involutivi;	
	- Sostenere le famiglie.	
	· Gestione di servizi terapeutici, riabilitativi,	
	sociosanitari residenziali e/o di assistenza domici-	
	liare e non domiciliare, in particolare rivolti a mi-	
	nori e loro famiglie, agli anziani, alle persone svan-	
	taggiate e deboli in genere, anche presso scuole o	
	altre strutture di accoglienza, quali a puro titolo e-	
	semplificativo comunità diurne, residenziali e non re-	
	sidenziali, strutture educative domiciliari e non do-	
	miliari, laboratori ambientali e intergenerazionali;	
	· Gestione di servizi per: l'integrazione, l'acco-	
	glienza, trasporto sociale, accompagnamento, animazio-	
	ne, riabilitazione, sostegno, strutture polifunzionali	
	a carattere sociale e socio sanitario, pet therapy,	
	musico-therapy;	
	· gestione di centri diurni e residenziali di acco-	
	glienza e socializzazione, comunità terapeutiche, cen-	
	tri di prima accoglienza, anche attraverso la gestione	
	di laboratori socio-educativi ed espressivi;	
	· progetti e attività di natura sociale e culturale	
	finalizzati alla promozione della educazione permanen-	
	te della persona rivolte in particolare a bambini,	
	giovani, adulti e anziani a rischio di marginalità	
	sociale;	

	· gestione di servizi ed iniziative di sostegno psi-	
	cologico, a favore dei familiari delle persone disabi-	
	li ed in particolare genitori, fratelli e sorelle;	
	· gestione di servizi e iniziative di sostegno psi-	
	cologico, terapia e di inclusione sociale rivolte a	
	persone a rischio di emarginazione, problematiche psi-	
	cologiche o psichiatriche;	
	· attività di identificazione, progettazione, esecu-	
	zione e monitoraggio di progetti europei e progetti di	
	cooperazione internazionale negli ambiti indicati dal	
	presente statuto (minori, famiglie, anziani, disabili,	
	disagio sociale, prevenzione) anche in partnership o	
	collaborazione con altri enti e organizzazioni.	
	· Gestione circoli sociali e ricreativi e altre at-	
	tività ristorative con o senza la somministrazione di	
	alimenti e bevande,	
	· Gestione di palestre e piscine onde favorire in	
	particolare le attività riabilitative delle persone	
	disabili e/o delle persone svantaggiate o che versino	
	in situazioni di difficoltà;	
	· promozione e gestione di attività di animazione	
	per ogni fascia di età;	
	· organizzare e/o gestire servizi riguardanti le	
	prestazioni di diagnosi psicologica, cura e riabilita-	
	zione rese alla persona;	

	· favorire la formazione professionale dei propri	
	soci e non soci tramite appositi corsi utili ad eleva-	
	re il livello delle prestazioni che i soci e non svol-	
	gono presso terzi;	
	· favorire un rafforzamento del livello di autonomia	
	dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto	
	della sua autodeterminazione;	
	· realizzazione e/o collaborazione con case fami-	
	glia, comunità alloggio, servizi residenziali e se-	
	mi-residenziali per minori, ragazze madri e utenti in	
	situazioni di disagio.	
	· la realizzazione e/o, la gestione di soggiorni	
	climatici marini, montani e termali per minori ed u-	
	tenti di altre fasce di età;	
	· la realizzazione di progetti e/o la gestione di	
	centri diurni, residenze per anziani, ricreativi, di	
	animazione, ludici, culturali e di eventi a domicilio,	
	in sede della cooperativa o in sede dislocata, per il	
	raggiungimento del benessere psico-fisico di ogni ti-	
	pologia di utente;	
	· organizzazione e gestione dell'assistenza domi-	
	ciliare integrata (anche in convenzione e/o con perso-	
	nale specializzato);	
	· effettuare qualsiasi altra attività avente obiet-	
	tivi affini o complementari atti al raggiungimento de-	

	gli scopi sociali, utilizzando contratti di collabora-	
	zione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel	
	pieno rispetto della legge 142/2001;	
	· La Cooperativa potrà stipulare convenzioni e accor-	
	di con professionisti iscritti al proprio albo come	
	legali civili e/o penali, medici specialisti e di base	
	e accordi con altri professionisti per il raggiungi-	
	mento dello scopo sociale.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché com-	
	piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, industriale e finanziaria ne-	
	cessarie od utili alla realizzazione degli scopi so-	
	ciali, e comunque sia indirettamente che direttamente	
	attinenti ai medesimi.	
	Essa potrà assumere interessenze e partecipazioni,	
	sotto qualsiasi forma, in imprese e organismi collet-	
	tivi di qualsiasi natura, specie se svolgono attività	
	analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;	
	potrà rilasciare fidejussioni e garanzie in genere,	
	nonché effettuare finanziamenti ad imprese e/o Enti a-	
	venti attività analoghe o comunque accessorie all'at-	
	tività sociale.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finaliz-	
	zati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i	

	criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regola-	
	menti. È tassativamente vietata la raccolta del ri-	
	sparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	I soci potranno effettuare su richiesta dell'organo	
	amministrativo finanziamenti con diritto di restitui-	
	zione della somma versata. Il rimborso del finanzia-	
	mento dei soci potrà avvenire solo nell'integrale ri-	
	spetto delle disposizioni di cui all'art. 2467 c. c..	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le o-	
	perazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile	
	alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel	
	rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da	
	specifiche normative caso per caso.	
	La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricet-	
	tive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato,	
	anche in collaborazione con Enti Pubblici - Territo-	
	riali, per fornire un alloggio a persone che ne siano	
	sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di	
	difficoltà.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperati-	
	va inoltre potrà:	
	- collaborare a qualsiasi livello con la Pubblica Am-	
	ministrazione per la progettazione, lo studio, la rea-	
	lizzazione delle attività da gestire congiuntamente;	

	- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa.	
	TITOLO III: SOCI COOPERATORI	
	Art. 6 - SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.	
	I Soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa;	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) <u>Soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo	

	stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.	
	I soci lavoratori partecipano ai risultati economici	
	ed alle decisioni sulla loro destinazione.	
	2) <u>Soci fruitori</u> , persone fisiche o giuridiche, che	
	usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi	
	della Cooperativa;	
	3) <u>Soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la	
	loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini	
	di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge	
	381/91 e nei limiti previsti dalla Legge. Ai soci vo-	
	lontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed au-	
	tonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicu-	
	razione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali. Ai soci volontari può essere corrispo-	
	sto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base di parametri sta-	
	biliti dalla Cooperativa per la totalità dei Soci.	
	4) <u>Soci persone giuridiche</u> , nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività	
	delle cooperative sociali e/o la partecipazione a Enti	
	Pubblici o privati di qualsiasi genere.	
	5) <u>Soci Associazioni ed Enti</u> , che siano in grado di	
	concorrere all'oggetto sociale.	
	Ogni Socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro	

	dei Soci in base alla appartenenza di categoria.	
	I Soci, indipendentemente dal tipo di contratto in-	
	staurato, possono prestare la loro attività anche	
	presso altri datori di lavoro o committenti previa ri-	
	chiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Am-	
	ministrazione della Cooperativa e sempre che l'atti-	
	vità in questione non sia in contrasto con le finalità	
	mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli	
	scopi sociali della stessa.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti,	
	gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché co-	
	loro che esercitino in proprio imprese identiche o af-	
	fini o partecipino a Società che, per l'attività svol-	
	ta si trovino in concorrenza con quella della coopera-	
	tiva, secondo la insindacabile valutazione del Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tec-	
	nici e amministrativi nel numero strettamente necessa-	
	rio al buon funzionamento della cooperativa.	
	Art. 7 Categoria speciale di soci - La Cooperativa	
	potrà istituire una categoria speciale di soci coope-	
	ratori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice ci-	
	vile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non	

	potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale	
	dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impre-	
	sa, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	La categoria speciale, nei limiti di legge, viene fis-	
	sata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammis-	
	sione.	
	TITOLO IV - IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 8 Domanda di ammissione - Chi intende essere	
	ammesso come socio dovrà presentare all'Organo ammini-	
	strativo domanda scritta che dovrà contenere, se trat-	
	tasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita, eventuale indirizzo di posta elet-	
	tronica;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, del-	
	la condizione e capacità professionale, delle specifi-	
	che competenze possedute in relazione ai requisiti ri-	
	chiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore	
	né superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare inte-	

	gralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e	
	di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazio-	
	ne della clausola arbitrale contenuta negli artt. 31 e	
	32 del presente statuto e di presa visione effettiva	
	del Regolamento della Camera Arbitrale e di Concilia-	
	zione della Cooperazione.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del co-	
	dice civile, se trattasi di società, associazioni od	
	enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b),	
	c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda	
	di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione o la denominazione sociale, la forma	
	giuridica, la sede legale nonché l'indirizzo di posta	
	elettronica e l'eventuale numero di Fax;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha auto-	
	rizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti	
	con lo scopo mutualistico e con l'attività economica	
	svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	

	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo ammini-	
	strativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal-	
	l'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro	
	il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comu-	
	nicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande	
	non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestio-	
	ne, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo al-	
	l'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 9 Obblighi del socio - Fermi restando gli altri	
	obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissa-	
	ti dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di	
	rimborso delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione;	

	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'As-	
	semblea in sede di approvazione del bilancio su propo-	
	sta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti in-	
	terni e delle deliberazioni adottate dagli organi so-	
	ciali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto pre-	
	visto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente	
	obbligati:	
	1) a non aderire ad altre società che perseguano iden-	
	tici scopi sociali ed esplichino attività concorrente,	
	nonché a non prestare lavoro a favore di terzi eser-	
	centi imprese aventi oggetto uguale od analogo a quel-	
	lo della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del	
	Consiglio di Amministrazione accordata in considera-	
	zione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato	
	e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché	
	della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	2) a mettere a disposizione le proprie capacità pro-	
	fessionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo	
	ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quan-	
	tità delle prestazioni di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esi-	
	genze della Cooperativa stessa.	

	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previ-	
	sto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente	
	obbligati a prestare la propria attività di volonta-	
	riato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli	
	appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi	
	con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra varia-	
	zione relativa alle informazioni comunicate in sede di	
	domanda di ammissione o successivamente. Le suddette	
	variazioni hanno effetto dal momento della loro comu-	
	nicazione alla Cooperativa.	
	Art. 10 Perdita della qualità di socio - La qualità di	
	socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di	
	morte, se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 11 Recesso del socio - Oltre che nei casi previ-	
	sti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'atti-	

	vità volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente	
	sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	
	motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito rego-	
	lamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro	
	con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché	
	sia decorso almeno un esercizio sociale dalla loro am-	
	missione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata me-	
	diate raccomandata con avviso di ricevimento alla Co-	
	operativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla en-	
	tro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non	
	oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazio-	
	ne al socio mediante raccomandata con avviso di rice-	
	vimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può pro-	
	porre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	gliamento della domanda.	

	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti	
	effetto dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavo-	
	ratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto	
	nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro	
	instaurati.	
	Art. 12 Esclusione - L'esclusione può essere delibera-	
	ta dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi pre-	
	visti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i re-	
	quisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di	
	socio lavoratore, che abbia cessato, in via definiti-	
	va, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel	
	caso di socio volontario, che abbia cessato in via de-	
	finitiva l'attività di volontariato;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regola-	
	menti approvati dall'assemblea dei soci o che inseri-	
	scano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibera-	
	zioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 30 (trenta) giorni per ade-	
	guarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo amministra-	

	tivo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versa-	
	mento del valore delle quote sottoscritte o al paga-	
	mento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in es-	
	sere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o	
	inadempimenti tali da determinare la risoluzione del	
	rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per	
	giusta causa o giustificato motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccoman-	
	data con avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi	
	degli artt. 31 e 32, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del	
	rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte	
	del socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 13 Morte del socio - In caso di morte del socio,	
	gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	
	di ottenere il rimborso delle quote liberate, even-	
	tualmente rivalutate, nella misura e con le modalità	
	di cui ai successivi articoli 13 e 14.	

	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno pre-	
	sentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea do-	
	cumentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 14 Rimborso della quota - I soci receduti od e-	
	sclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente	
	delle quote liberate, eventualmente rivalutate. La li-	
	quidazione della partecipazione sociale, eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al ca-	
	pitale e detratte le somme ancora dovute dal socio,	
	comprende il valore nominale delle quote e il rimborso	
	del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato	
	ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'artico-	
	lo 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilan-	
	cio dell'esercizio in cui si sono verificati il reces-	
	so o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta gior-	
	ni dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 15 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati - La Cooperativa non è	
	tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci re-	
	ceduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, o-	
	ve questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque)	

	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto socia-	
	le è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto	
	il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con de-	
	libera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11,	
	lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimen-	
	to dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, o-	
	ve determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante	
	dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pa-	
	gamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove pre-	
	viste da apposito regolamento, da risarcimento danni e	
	da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai	
	limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non	
	versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o	
	l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della Società, il	
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto.	

	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono respon-	
	sabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 Elementi costitutivi - Il patrimonio della so-	
	cietà è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è for-	
	mato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro	
	25,00 (venticinque/00).	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con	
	il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formate	
	con le somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea	
	e/o prevista per legge.	
	Ciascun Socio non può detenere un numero di quote su-	
	periori ai limiti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite	
	tra i soci né durante la vita sociale né all'atto del-	
	lo scioglimento della società.	
	Ai sensi dell'art. 2346 comma 1 C.C. le quote non sono	
	rappresentate da certificati e pertanto la legittima-	
	zione all'esercizio dei diritti sociali consegue	

	all'iscrizione nel libro dei soci.	
	Art. 17 Vincoli sulle quote e loro alienazione -	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso	
	la Società senza l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il Socio che intende trasferire, anche in parte, le	
	proprie quote deve darne comunicazione agli ammini-	
	stratori con lettera raccomandata, fornendo relativa-	
	mente all'aspirante acquirente le indicazioni previste	
	nel precedente art. 8 con particolare riferimento al	
	possessione dei requisiti soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire	
	la propria partecipazione e la società deve iscrivere	
	nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio in una delle categorie in-	
	dicate nel presente statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	
	deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione	
	può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.	
	Art. 18 Bilancio di esercizio - L'esercizio sociale va	
	dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni	

	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del progetto di bi-	
	lancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'As-	
	semblea dei soci per l'approvazione entro 120 (cento-	
	venti) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed al-	
	l'oggetto della Società, segnalate dall'Organo ammini-	
	strativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla de-	
	stinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non in-	
	feriore a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della	
	legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla	
	legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7	
	della legge 31.01.1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al	

	limite stabilito dal codice civile per le cooperative	
	a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di	
	utili ai soli soci non cooperatori nella misura massi-	
	ma prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 19 Ristorni - L'Organo amministrativo che redige	
	il progetto di bilancio di esercizio, può appostare	
	somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora	
	lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, de-	
	libera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei	
	commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costi-	
	tuiscono maggiorazione della relativa retribuzione,	
	non possono in nessun caso superare la misura del	
	trenta per cento dei trattamenti retributivi comples-	
	sivi ai sensi dell'articolo 3, primo comma e secondo	
	comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n.	
	142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà	
	essere effettuata considerando la quantità e qualità	

	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Coope-	
	rativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo	
	quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi	
	ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice	
	civile e da predisporre a cura del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, sulla base dei seguenti criteri conside-	
	rati singolarmente o combinati tra loro:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;	
	- qualifica professionale;	
	- compensi erogati;	
	- tempo di permanenza in cooperativa;	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che me-	
	diante erogazione diretta, anche sotto forma di aumen-	
	to gratuito del capitale posseduto da ciascun socio.	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in	
	base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le	
	prestazioni ricevute.	
	TITOLO VI: DECISIONI DEI SOCI	
	ED AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA	
	Art. 20 Decisioni dei soci - I soci decidono sulle ma-	
	terie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che	
	uno o più Amministratori o tanti soci che rappresenta-	
	no almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	

	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli	
	utili;	
	b) la nomina, la struttura nonché la revoca dell'Orga-	
	no amministrativo;	
	c) l'eventuale nomina dell'Organo di Controllo;	
	d) la misura dei compensi da corrispondere ai membri	
	dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale de-	
	terminato nell'atto costitutivo o una rilevante modi-	
	ficazione dei diritti dei soci;	
	f) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	g) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del-	
	l'articolo 18 del presente statuto;	
	h) l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	i) l'approvazione del regolamento interno di lavoro,	
	così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli e-	
	ventuali regolamenti interni;	
	j) la delibera sulla responsabilità dei membri del-	
	l'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo;	
	k) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimen-	
	to della liquidazione.	
	Art. 21 Assemblee - Con riferimento alle materie indi-	

	cate nelle lettere e), f), h), i) e j) del precedente	
	articolo 19, nonché in materia di ammissione di soci	
	ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dal-	
	la legge o dal presente atto costitutivo, oppure quan-	
	do lo richiedono uno o più Amministratori o un numero	
	di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbo-	
	no essere adottate mediante deliberazione assembleare	
	nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrati-	
	vo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luo-	
	go, la data e l'ora della prima e della seconda convo-	
	cazione, che deve essere fissata in un giorno diverso	
	da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso	
	la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune di-	
	verso da quello in cui si trova la sede sociale,	
	purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con	
	lettera inviata ai soci o consegnata a mano almeno ot-	
	to giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata me-	
	diante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o	
	posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro	
	soci, a condizione che sia garantita la prova dell'av-	
	venuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.	

	L'Organo amministrativo deve convocare l'Assemblea	
	senza ritardo, e comunque non oltre venti giorni dalla	
	richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal-	
	l'Organo di Controllo o da tanti soci che rappresenti-	
	no almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convoca-	
	zione, l'Assemblea si reputa validamente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con	
	diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori	
	e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascu-	
	no degli intervenuti può opporsi alla discussione de-	
	gli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemen-	
	te informato.	
	Art. 22 Costituzione e quorum deliberativi - In prima	
	convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti	
	o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno.	
	Art. 23 Voto ed intervento - Ai sensi dell'articolo	
	2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto	

	di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90	
	(novanta) giorni nel libro dei soci e che non siano in	
	mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono interve-	
	nire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto, appartenente	
	alla medesima categoria di socio, e che non sia membro	
	dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo o	
	dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di	
	un socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assem-	
	blea dal loro legale rappresentante oppure da altro	
	soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato	
	dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a mag-	
	gioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazio-	
	ne o con altro sistema legalmente deliberato dall'As-	

	semblea.	
	Art. 24 Presidenza dell'Assemblea - L'Assemblea è pre-	
	sieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vi-	
	cepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto del-	
	la maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non	
	socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati	
	dalla legge.	
	Art. 25 Amministrazione - La Società è amministrata da	
	un Consiglio di Amministrazione composto da un numero	
	di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici) e-	
	letti dall'Assemblea che ne determina, di volta in	
	volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione, quando non provveduto	
	direttamente dall'assemblea dei soci alla elezione, e-	
	legge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice	
	Presidenti.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di ammini-	
	strazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giu-	
	ridiche.	

	Gli Amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 26 Adunanze del Consiglio di Amministrazione - In	
	caso di richiesta di un Amministratore e comunque in	
	caso di decisioni che riguardano l'ammissione, il re-	
	cesso e l'esclusione dei soci e l'approvazione del	
	progetto di bilancio, il Consiglio di Amministrazione	
	deve deliberare in adunanza collegiale.	
	In questo caso il Consiglio di Amministrazione è con-	
	vocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi	
	sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia	
	fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lette-	
	ra, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque)	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mez-	
	zo telegramma, in modo che i Consiglieri e i Sindaci	
	Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima	
	della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la	
	convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente	
	e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dal-	

	l'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono va-	
	lide quando vi intervenga la maggioranza degli Ammini-	
	stratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il	
	tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ulti-	
	mo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente	
	condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente	
	ed il Segretario della riunione, che provvederanno al-	
	la formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente del-	
	la riunione accertare l'identità degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento della riunione, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verba-	
	lizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare al-	
	la discussione, intervenire in tempo reale durante la	
	trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipa-	
	re alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordi-	
	ne del giorno, nonché, quando necessario, di visiona-	
	re, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si conside-	

	ra tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e	
	dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire	
	la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relati-	
	vo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti. Ogni Amministratore deve dare notizia ai membri	
	dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo,	
	se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio	
	o di terzi, abbia in una determinata operazione della	
	Società, precisandone la natura, i termini, l'origine	
	e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato	
	deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, in-	
	vestendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 27 Compiti dell'Organo amministrativo - L'Organo	
	amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	l'Amministrazione Ordinaria e Straordinaria, esclusi	
	solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla	
	legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto	
	previsto dall'articolo 2544 del codice civile in mate-	
	ria di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e	
	delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure	

	ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministra-	
	tori, determinandone il contenuto, i limiti e le even-	
	tuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni tre mesi gli organi delegati devono ri-	
	ferire ai membri dell'Organo Amministrativo e di quel-	
	lo di Controllo, se esistente, sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	
	di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Coo-	
	perativa e dalle sue controllate.	
	Art. 28 Integrazione dell'Organo amministrativo - In	
	caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti	
	il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono	
	a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del	
	codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di	
	approvazione da parte dell'Organo di Controllo.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consi-	
	glio di Amministrazione, quelli rimasti in carica de-	
	vono convocare l'Assemblea perché provveda alla sosti-	
	tuzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati	
	scadono insieme con quelli in carica all'atto della	
	loro nomina.	
	Art. 29 Compensi agli Amministratori - Spetta all'As-	
	semblea determinare i compensi dovuti ai componenti il	
	Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato	

	Esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere	
	dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare la	
	remunerazione dovuta a singoli Amministratori investi-	
	ti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori	
	un trattamento di fine mandato.	
	Art. 30 Rappresentanza - Il Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione ha la rappresentanza della Coopera-	
	tiva di fronte ai terzi e in giudizio o in caso di sua	
	assenza od impedimento ad uno dei due vice presidenti.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti	
	delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delega-	
	ti, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può	
	nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori	
	Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano i Vicepresi-	
	denti, la cui firma costituisce piena prova dell'as-	
	senza o dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei	
	limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno	
	conferire speciali procure, per singoli atti o catego-	
	rie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei,	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	

	riguardo.	
	Art. 31 Organo di Controllo - Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per	
	legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compo-	
	ne di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sinda-	
	ci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero pe-	
	riodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche	
	il controllo contabile a condizione che sia integral-	
	mente composto da revisori contabili iscritti nel re-	
	gistro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Art. 32 - Controllo contabile	
	Nel caso non sia stato nominato il Collegio Sindacale	
	o che questo non sia costituito integralmente da revi-	
	sori contabili iscritti nel registro istituito presso	
	il Ministero della Giustizia, il controllo contabile	

	sulla società, quando obbligatorio per legge, o comun-	
	que deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato	
	ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice ci-	
	vile.	
	TITOLO VII: CONTROVERSIE	
	Art. 33 - Clausola arbitrale -	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali se-	
	condo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, no-	
	minati con le modalità di cui al successivo articolo	
	32, salvo che non sia previsto l'intervento obligato-	
	rio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra so-	
	ci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibi-	
	li, anche quando sia oggetto di controversia la qua-	
	lità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deli-	
	berazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liqui-	
	datori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è e-	
	stesa a tutte le categorie di soci, anche non coopera-	
	tori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponi-	
	bilità della domanda di adesione alla Cooperativa da	
	parte dei nuovi soci.	

	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 34 Arbitri e procedimento - Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la	

	sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rap-	
	porti tra soci, deve essere comunicata alla Società,	
	fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma	
	uno, D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è im-	
	pugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo	
	comma, del codice di procedura civile quando per deci-	
	dere abbiano conosciuto di questioni non comprometti-	
	bili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dal-	
	la validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni	
	dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo	
	che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coope-	
	razione, per non più di una sola volta, nel caso di	
	cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003,	
	nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o	
	in ogni altro caso in cui la scadenza del termine pos-	
	sa nuocere alla completezza dell'accertamento o al ri-	
	spetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni forma-	
	lità non necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita	
	udienza di trattazione.	

	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate da entrambe le parti, con vincolo di soli-	
	darietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre,	
	del Regolamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente previ-	
	sta nel presente e nel precedente articolo, la proce-	
	dura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute	
	nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento	
	della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 35 Scioglimento anticipato - L'Assemblea che di-	
	chiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno	
	o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 36 Devoluzione del patrimonio finale - In caso di	
	scioglimento della Società, l'intero patrimonio socia-	
	le risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai	
	soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del	
	precedente articolo 17, lettera c) e dei dividendi de-	
	liberati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo svilup-	
	po della cooperazione, di cui all'articolo 11 della	
	legge 31.1.1992, n. 59.	

	TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 37 Regolamenti - Per meglio disciplinare il fun-	
	zionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la società ed i soci determinando criteri	
	e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutua-	
	listica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento	
	di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà ela-	
	borare appositi regolamenti sottoponendoli successiva-	
	mente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie. Ne-	
	gli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'or-	
	dinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se ver-	
	ranno istituiti.	
	Art. 38 Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione - I principi in materia di remu-	
	nerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di	
	una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice	
	civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	

	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo pre-	
	visto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della coo-	
	perativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltan-	
	to il capitale sociale e i dividendi eventualmente ma-	
	turati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Art. 39 Rinvio - Per quanto non previsto dal presente	
	statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle so-	
	cietà cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del	
	codice civile contenente la "disciplina delle società	
	cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo	
	codice si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	F.to: Cecchin Rosanna	
	F.to: Guidolin Giovanni	
	F.to: Giancarlo Faggion	
	F.to: Manuela Pandin	
	F.to: Antonia Angela Butnaru	

46 di 46